

BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL TERRITORIO COMUNALE
ANNO 2024

In riferimento al bando in oggetto, l'Ufficio Turismo del Servizio Suape, Mercati, Attività Produttive e Turismo esprime il proprio parere sui seguenti quesiti pervenuti, fermo restando che la valutazione dei progetti è di competenza esclusiva della Commissione valutatrice, di cui all'art. di cui all'articolo 9, comma 1, del Regolamento per la concessione di contributi per la promozione, lo sviluppo economico e la valorizzazione turistica e commerciale del territorio, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 del 16/10/2018:

Quesito n.1 Art. 13 Regolamento – il contributo non è cumulabile con eventuali contributi concessi da altri Servizi comunali per lo stesso evento. Si vorrebbe proporre un determinato progetto per il quale non esisterebbe nessuna sovrapposizione fra contributo della Cultura e del Turismo perché riguarderebbero due progetti diversi. Vorremmo sapere se la nostra idea è compatibile con la limitazione alla doppia contribuzione posta dal bando.

Risposta n. 1

L'art. 13 del Regolamento, al secondo comma, prevede che “se il soggetto richiedente risulta potenzialmente destinatario di altro contributo da parte di un diverso Servizio del Comune di Cagliari per lo stesso evento, opta per uno solo”.

Il bando, specifica ulteriormente, all'art. 6, che il contributo in ogni caso non è cumulabile con eventuali contributi concessi da altri Servizi comunali per lo stesso evento. Pertanto, in caso di potenziale doppia contribuzione da parte dei servizi comunali, l'operatore dovrà obbligatoriamente optare per uno solo contributo. Si precisa che non vale a superare il divieto di cumulo il fatto che il medesimo evento si possa eventualmente articolare in più progetti, iniziative e attività, pur se diversamente denominati.

Quesito n. 2 – Il bando dice, ai sensi dell' art. 18 del Regolamento, che le spese indicate non devono essere relative ad amministratori, dirigenti, soci del soggetto organizzatore e possono riguardare il suo personale dipendente solo nella percentuale complessiva massima del 15% delle spese totali ammissibili. Se i dipendenti sono anche soci la spesa è ammissibile?

Risposta n. 2

Secondo gli art, 17 e 18 del Regolamento (spese ammissibili e spese non ammissibili), le spese ammissibili non devono essere relative ad amministratori, dirigenti, soci del soggetto organizzatore e possono riguardare il suo personale dipendente solo nella percentuale complessiva massima del 15% delle spese totali ammissibili.

Nel caso di specie, le spese relative a soci del soggetto organizzatore sono comunque sempre non ammissibili.